

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

PROVINCIA DI TRENTO

CAP 38066

Codice Fiscale 84001170228

Partita I.V.A. 00324760222

telefono - fax 0464 573888

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Provincia di Trento

**SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA
DEL LUNGOLAGO E DELLA SPIAGGIA
PUBBLICA DI RIVA DEL GARDA**

03 giugno - 10 settembre 2017

FOGLIO PATTI E PRESCRIZIONI

Riva del Garda, 13 aprile 2017
prot. 201700014029

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI -

- Art. 1 Oggetto e durata del servizio
- Art. 2 Descrizione e modo di esecuzione del servizio
- Art. 3 Subappalto

OBBLIGHI DELL'ESECUTORE DEL SERVIZIO

- Art. 4 Responsabilità e obblighi assicurativi
- Art. 5 Obblighi gestionali
- Art. 6 Organizzazione del servizio
- Art. 7 Controllo e coordinamento del servizio
- Art. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari

CONDIZIONI ECONOMICHE

- Art. 9 Compenso - Pagamento

INADEMPIENZE E PENALITA'

- Art. 10 Risoluzione del contratto per inadempimento
- Art. 11 Penalità

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 12 Variazioni alla consistenza dell'Affidamento
- Art. 13 Controversie
- Art. 14 Collaborazione
- Art. 15 Osservanza delle altre leggi e regolamenti
- Art. 16 Incompatibilità

DISPOSIZIONI GENERALI -

ART. 1

OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto la vigilanza notturna a mezzo di pattugliamento con guardia giurata particolare, del lungolago e della spiaggia pubblica di Riva del Garda nel tratto compreso tra il parco del Brolio e il porto S. Nicolò e ritorno con rilevazione dei passaggi a mezzo terminali codificati.

Il servizio dovrà essere effettuato da soggetti in possesso di licenza prefettizia allo svolgimento dell'attività di vigilanza armata, ai sensi degli artt. 133 e ss. Del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e del relativo regolamento di applicazione, approvato con R.D. 635/1940. Con riguardo alle guardie particolari, si applicano tutte le disposizioni di cui al testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e del regolamento di applicazione approvato con R.D. 635/1940, così come modificato dal D.P.R. n. 153 del 4.08.2008.

Lo svolgimento del servizio è previsto da sabato 03 giugno 2017 a domenica 10 settembre 2017.

Il servizio dovrà essere svolto anche in favore degli altri soggetti che esercitano la loro attività sul lungolago come individuato al comma 1, i quali compartecipano alla spesa relativa, di seguito denominati terzi contraenti.

ART. 2

DESCRIZIONE E MODO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'affidatario del servizio dovrà provvedere alla vigilanza notturna a mezzo di pattugliamento del tratto di lungolago, secondo il seguente percorso convenzionale: Parco del Brolio, Giardini Porta Orientale, Porto Fraglia della Vela, Palazzo dei Congressi ed annesso parco, lungolago punta Lido, parco dell'Ora, spiaggia punta lido, parco e immobili Miralago, Villino Campi, spiaggia Sabbioni, passeggiata e spiaggia antistante l'Hotel Du Lac, spiaggia dei Pini e area portuale di S. Nicolò e ritorno, mediante l'impiego di Guardia Giurata Particolare con l'ausilio di bicicletta, anche elettrica. E' escluso l'utilizzo di mezzi a motore a scoppio. Il percorso completo andata e ritorno è di circa 4 Km.

Lungo il percorso del lungolago è in fase di installazione un sistema di videosorveglianza.

All'interno del compendio Miralago, nel quale sono presenti numerosi edifici in gran parte interdetti all'utilizzo e soggetti a frequenti atti di vandalismo, è richiesta una frequente ispezione esterna con la verifica della presenza di terzi e il loro allontanamento per dissuadere danneggiamenti e altri comportamenti impropri (quali accensione fuochi, rottura vetri, imbrattamenti ecc.). Medesima attenzione all'area parco allo scopo di impedire danneggiamenti, accampamenti abusivi accensione fuochi.

Il percorso del pattugliamento ed il posizionamento degli appositi terminali codificati di rilevazione dei passaggi saranno concordati con l'Amministrazione appaltante all'atto dell'assunzione del servizio e possono essere periodicamente aggiornati e modificati.

Al fine dell'affidamento del presente servizio i soggetti pubblici e privati diversi dall'Amministrazione Comunale che compartecipano alla spesa per l'esecuzione del servizio sono da intendersi "terzi contraenti" nei confronti dei quali l'esecutore del servizio assume tutti gli obblighi di cui al presente capitolato.

Eventuali diverse modalità del pattugliamento saranno concordate con il coordinatore del servizio di cui al successivo art. 7.

Il servizio verrà espletato, in modo continuo e senza interruzioni, dal 3 giugno al 10 settembre 2017 dalle ore 23,00 alle ore 6,00; L'Amministrazione si riserva di modificare

l'articolazione oraria del servizio.

Il giorno 15/08/2017 e il giorno 26/08/2017 nel quale è previsto la manifestazione Notte di Fiaba (o altra data che sarà tempestivamente comunicata in caso di variazione), il servizio dovrà essere svolto con la presenza di tre (3) guardie giurate.

Il servizio ha lo scopo di prevenire comportamenti di disturbo e reati quali furti, incendi, danneggiamenti e vandalismi e per assicurare la tutela delle strutture pubbliche e private presenti lungo il percorso oggetto del servizio. Il Personale incaricato del servizio di vigilanza pattuglierà il tratto di lungolago e di spiaggia sopra citato, assicurandosi del corretto comportamento dei frequentatori. Nel caso si manifestassero danneggiamenti o comunque comportamenti irregolari, il personale di pattuglia dovrà far intervenire, a mezzo comunicazione telefonica o radiotelefono, gli Apparati di Pubblica Sicurezza operanti sul territorio e se necessario i Vigili del Fuoco garantendo loro ogni assistenza necessaria.

La Guardia nel suo giro di ispezione rileverà, a mezzo di un lettore portatile, l'ora ed il codice dei terminali codificati posti lungo il percorso.

Sarà onere dell'Istituto incaricato fornire il lettore portatile e collocare lungo il tratto di spiaggia i terminali codificati.

L'Istituto incaricato invierà giornalmente a mezzo posta elettronica agli incaricati del controllo di cui al successivo art. 7 (mazzucchiemiliana@comune.rivadelgarda.tn.it) che al servizio di Corpo Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro (polizialocale@comune.rivadelgarda.tn.it) **la specifica degli eventi**.

Su richiesta dell'amministrazione deve essere reso disponibile l'elenco dei passaggi orari rilevati dal lettore, da inviare con le modalità di cui sopra entro i successivi due giorni lavorativi dalla richiesta o entro un tempo inferiore in caso di urgenza.

Il servizio dovrà esser svolto nell'ambito di quanto previsto dalle leggi della Repubblica Italiana e di tutte le disposizioni civili, amministrative e penali che disciplinano l'utilizzazione delle linee telefoniche e/o radiofoniche. Le apparecchiature utilizzate per la trasmissione e la ricezione dei segnali devono essere omologate dal competente Ministero.

ART. 3

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

In considerazione della particolarità del servizio da espletare è fatto divieto all'Istituto aggiudicatario di subappaltare in tutto o in parte il servizio. E' vietata ogni forma, totale o parziale, di cessione del contratto. In caso di violazione a tali divieti, l'Amministrazione appaltante avrà la facoltà di risolvere immediatamente ed in pieno diritto il contratto, restando salva ed impregiudicata ogni altra azione per la refusione di eventuali maggiori danni.

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

ART. 4

RESPONSABILITA' E OBBLIGHI ASSICURATIVI

Saranno a carico dell'Istituto incaricato gli obblighi assicurativi assistenziali, antinfortunistici e previdenziali per se stesso e per dipendenti o collaboratori, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo verso il Comune.

Il Comune di Riva del Garda non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare all'Appaltatore o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato o per qualsiasi altra causa.

La ditta appaltatrice si assume la responsabilità dell'esercizio della propria attività assumendo pure a suo carico i rischi per responsabilità civile verso terzi a persone e cose comprendendo nei

terzi i propri dipendenti, sarà tenuta a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Foglio Patti e Prescrizioni oltre che dei danni causati anche dai suoi dipendenti e solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Qualora si verificassero danneggiamenti agli immobili, mobili o materiali di proprietà del Comune o degli altri soggetti per conto dei quali è svolto il servizio o di terzi, a seguito di omissioni o per responsabilità dell'Appaltatore, il Comune si riserva la facoltà di richiedere al predetto il risarcimento dei danni compresi quelli prodotti a terzi.

Per la copertura degli eventuali danni di cui sopra, l'appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C, comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi, con espresso riferimento all'attività descritta all'art. 2 del presente Foglio Patti e Prescrizioni, con massimale unico di almeno € 2.000.000,00= per sinistro, senza alcun sottolimito per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti, avente durata pari a quella del servizio, stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione, con l'espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa e chiamata in concausa nei confronti della Stazione Appaltante e dei terzi contraenti di cui all'art. 1 comma 2 del presente Foglio patti e prescrizioni. Copia di tale polizza dovrà esser trasmessa all'Amministrazione comunale prima dell'inizio del servizio.

In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche; in tal caso dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Riva del Garda.

L'Istituto di Vigilanza solleva il Comune e i terzi contraenti da ogni responsabilità civile per danni, verso persone, animali o cose, eccedenti o non rientranti nelle condizioni e nei massimali di assicurazione nonché da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi. L'esistenza di tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

ART. 5 OBBLIGHI GESTIONALI

L'Istituto affidatario è responsabile verso l'Amministrazione Comunale del buon andamento del servizio e del comportamento del proprio personale.

Per l'espletamento del servizio in oggetto del presente capitolato, l'Istituto si obbliga all'osservanza delle norme :

- **in materia di lavoro:**

La Ditta appaltatrice garantirà il servizio con personale qualificato, sotto la propria diretta ed esclusiva direzione e responsabilità.

Al personale dipendente che svolgerà il servizio oggetto di affidamento, e se cooperativa nei confronti dei soci, dovrà essere garantito un compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata dai Contratti Collettivi di Lavoro della categoria e delle località in cui si svolge il servizio, nonché dalle successive integrazioni degli stessi.

Non sarà consentito, nell'esecuzione del presente appalto, avvalersi di prestazioni personali volontarie e gratuite o comunque retribuite solamente tramite rimborso spese.

In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale con quanto previsto dalle norme vigenti e la ditta è responsabile del rispetto e/o controllo dell'adempimento di regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora il Comune, sollevato da qualsiasi responsabilità in materia.

La Ditta appaltatrice si obbliga in particolare:

- ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l'esecuzione del servizio;
- ad applicare il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo di riferimento previsto nel settore di attività in argomento.

La ditta dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

La ditta appaltatrice solleva il Comune da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nell'esecuzione del servizio.

In caso di accertata inottemperanza degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, previa contestazione all'Appaltatore delle inadempienze valevole quale costituzione in mora agli effetti di cui all'art. 1219 C.C. o denunciate dal Servizio Provinciale del Lavoro, sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente alle inadempienze fino a che dal Servizio suddetto non sia stato accertato che è stato corrisposto ai dipendenti quanto loro è dovuto ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, nemmeno a titolo di risarcimento danni.

- **in materia di sicurezza e prevenzione infortuni**

L'amministrazione appaltante ha condotto accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto ed ha provveduto alla redazione del DUVRI, depositato agli atti. I costi per la sicurezza diversi da quelli connessi con l'attività ordinaria della ditta appaltatrice, vengono quantificati in Euro 200,00 e non sono soggetti a ribasso.

L'Appaltatore deve predisporre, prima dell'inizio del servizio, il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro previsto all'art. 17 del D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, prende visione ed accetta lo schema di documento unico di valutazione dei rischi interferenziali predisposto dal committente ai sensi del D.lgs. 81/2008, e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali interferenze tra le attività.

L'Appaltatore si impegna, ai fini dell'aggiudicazione, a rendere le dichiarazioni necessarie alla individuazione dei rischi interferenziali e a sottoscrivere il documento unico della valutazione dei rischi interferenziali derivanti dall'attività appaltata.

L'Amministrazione si riserva di corrispondere all'Appaltatore quanto necessario nel caso in cui una variazione dei rischi interferenziali dovesse determinare la modificazione delle procedure descritte dal D.U.V.R.I. che diano luogo a spese per l'approntamento di idonee misure di sicurezza.

L'appaltatore:

- deve adottare, nell'esecuzione del servizio, i procedimenti e le cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità del personale; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla Direzione e Sorveglianza e i terzi contraenti di cui all'art. 1 comma 2;
- si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori. Ai sensi della legislazione sopra richiamata, la ditta appaltatrice:

- si impegna ad istruire e responsabilizzare il proprio personale che opera, al fine di garantire la propria sicurezza e quella di altre persone che operano nello stesso ambiente;

- si impegna ad utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione del servizio;
- fa adottare i mezzi di protezione necessari e ne esige il corretto impiego;
- controlla la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale;
- predispone tutte le eventuali segnalazioni di pericolo prescritte e mette in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del D. Lgs. sopra richiamato;
- si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni normative di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18.06.1931 n. 773), al regolamento di esecuzione del citato testo Unico (R.D. 06.05.1940 n. 635, così come modificato dal DPR n. 153 del 04.08.2008), nonché tutte le restanti norme tuttora vigenti in tema di disciplina degli istituti di vigilanza privata.

ART. 6 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice del servizio oggetto del presente Capitolato assume a proprio carico tutti i rischi d'impresa nonché tutti gli oneri quali apparecchiature, mezzi e quant'altro per garantire una perfetta esecuzione del servizio ed è tenuta a:

- comunicare sia all'incaricato del controllo che al coordinatore del servizio di cui al successivo art. 7, all'atto dell'assunzione del servizio ed in seguito ad ogni eventuale successiva variazione, i dati personali e la qualifica rivestita dalla guardia che effettuerà la vigilanza;
- avere un recapito operativo con collegamento telefonico e telefax, con presenza di personale, 24 ore su 24, da comunicare all'incaricato del controllo del servizio entro la data di inizio del servizio e dovrà fornire un recapito telefonico a ciascuno dei soggetti partecipanti alla spesa;

Il personale di ronda dovrà tenere un comportamento corretto e riguardoso nei confronti del pubblico, dei "terzi contraenti", dei funzionari comunali e degli agenti di polizia locale.

L'Istituto incaricato si impegna a richiamare e, se il caso lo richiede, a sostituire dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l'esecutore del servizio.

Il personale di ronda dovrà avere una conoscenza, almeno scolastica, della lingua inglese.

ART. 7 CONTROLLO E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Le funzioni di controllo anche ai fini del regolare adempimento contrattuale e attuazione del presente Foglio Patti e Prescrizioni, sono svolte dal Responsabile dell'Area Patrimonio e al quale l'Istituto incaricato dovrà fare riferimento per tutte le disposizioni che l'Amministrazione vorrà emanare nelle vicende inerenti l'appalto.

Le funzioni di coordinamento del servizio, in particolare per l'aggiornamento delle modalità d'esecuzione dello stesso riferite alle concrete esigenze manifestatesi, sono esercitate dal Responsabile del Corpo Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro o suo delegato.

Il Comune può in ogni momento disporre ispezioni e controlli in tutte le fasi del servizio.

ART. 8

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12.11.2010, n. 187, convertito con Legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dal contraente, nonché da tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il seguente codice CIG.: Z92199083C.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto.

A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dallo loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Il contraente si impegna ad inserire nei contratti stipulati con subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del presente contratto le seguenti clausole:

- Ciascuna delle parti, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Il contraente qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo ove ha sede la stazione appaltante.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori sia inserita, a pena di nullità assoluta, l'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Al fine di cui sopra l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento ed a fornire copia dei relativi contratti.

CONDIZIONI ECONOMICHE

ART. 9

COMPENSO - PAGAMENTO

1. L'importo a base di gara per lo svolgimento del servizio nel periodo considerato è di €. 18.550,00 (euro diciottomilacinquecentocinquanta) oltre ad IVA di legge di cui €. 200,00 (duecento) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Il compenso effettivamente dovuto sarà quello risultante dalla gara telematica per l'affidamento del servizio.

Con tale corrispettivo l'Appaltatore s'intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune e dai terzi contraenti per i servizi di che trattasi o connessi o

conseguenti ai servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune e dai terzi contraenti con detto pagamento. Il corrispettivo non sarà sottoposto alla revisione prezzi per l'intera durata del contratto. Sono da ritenersi compensate anche eventuali saltuarie modifiche che comportino variazioni in più o in meno negli orari di servizio richiesti da svolgersi.

2. L'affidatario fatturerà la quota parte ai terzi contraenti che saranno individuati e comunicati dalla stazione appaltante.
3. Il pagamento del corrispettivo d'appalto sarà liquidato alla ditta Appaltatrice in via posticipata e in unica soluzione con rimessa diretta nei termini di 60 gg. dal ricevimento della fattura, previa certificazione di regolare esecuzione a firma dell'incaricato del controllo del servizio.
4. Per la quota riferita al Comune di Riva del Garda si ricorda l'obbligo di fatturazione elettronica secondo il formato di cui all'allegato A) del D.M. n.55 del 03/04/2013.

Il Codice Univo Ufficio è: OSCMAC

Si comunica inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge n. 190/2014 (finanziaria 2015), sarà applicato il nuovo metodo di versamento dell'IVA "split payment" che prevede il pagamento al fornitore del solo imponibile mentre l'IVA verrà versata direttamente all'Erario da parte del Comune.

La fattura dovrà pertanto indicare: il codice CIG: ZCC1E3DA9E, la dicitura "scissione dei pagamenti" e il numero di provvedimento con cui è stata impegnata la spesa che sarà comunicato.

5. Le eventuali penali contestate di cui all'art. 11 saranno decurtate all'atto del pagamento del corrispettivo dovuto.

INADEMPIENZE E PENALITA'

ART. 10

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Nel caso in cui il servizio non sia reso secondo quanto pattuito, la Stazione Appaltante provvederà a contestare all'aggiudicataria, a mezzo lettera raccomandata, le inadempienze riscontrate, con contestuale invito a provvedere secondo le indicazioni fornite.

Qualora l'aggiudicataria non provveda, nei termini previsti, a sanare le inadempienze contestate, è fatta salva la facoltà per l'Appaltante ai sensi dell'art. 1454 C.C., di procedere alla risoluzione del contratto da stipularsi con l'aggiudicataria del servizio, a tutto rischio e danno della medesima.

Il contratto si risolverà di diritto per inadempienza nei seguenti casi:

1. mancata assunzione del servizio entro la data stabilita o ingiustificata interruzione del servizio intervenuta successivamente;
2. abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e constatate, compromettono l'efficienza del servizio stesso, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale;
3. fallimento o frode;
4. cessione parziale o totale del contratto a terzi;
5. per qualsivoglia altro caso, anche se non espressamente contemplato nei punti precedenti, purché se ne ravvisi il motivo a norma del Codice Civile.

L'Amministrazione Comunale, mediante apposito provvedimento, prende atto dell'insorgenza

del motivo di risoluzione del contratto e della causa che lo ha determinato e dispone di segnalare all'Esecutore del servizio di essere intenzionata ad avvalersi di quanto previsto in questo articolo per addivenire alla risoluzione del contratto stesso.

Nei casi sopra riportati il Comune potrà risolvere il contratto con l'Esecutore del servizio, che sarà tenuto a risarcire il danno derivante dall'anticipato scioglimento del contratto.

ART. 11 PENALITA'

Le singole infrazioni ai patti contrattuali, da contestare con comunicazione scritta da parte del Responsabile dell'Area del Patrimonio, sono soggette alle seguenti penalità:

- a. omessa rilevazione dell'ora e codice dal terminale codificato: €. 25,00;
- b. mancata comunicazione degli eventi al Controllore dell'appalto: €. 50,00;
- c. mancata effettuazione totale o parziale del servizio: per ogni giornata €. 180,00;
- d. deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio tali da compromettere l'efficacia dello stesso: €. 80,00 per ogni contestazione;
- e. mancata comunicazione di cui al precedente art. 6 dei dati e qualifica delle guardie che effettueranno la vigilanza: €. 50,00 per ogni contestazione;
- f. mancata sostituzione di personale non gradito alla stazione appaltante: €. 100,00 per ogni giornata di ritardo nella sostituzione.

In tali casi l'addebito della penalità viene effettuato in sede di liquidazione del corrispettivo e l'Esecutore del servizio, se il caso lo richiede, è tenuto a produrre regolare documentazione fiscale di rettifica. Se la penale è riferita alle contestazioni di cui alle precedenti lettere c. e d. ciò comporterà la decurtazione del corrispettivo dovuto da calcolarsi sulle corrispondenti giornate oggetto di contestazione.

Per le inadempienze gravi, ed in caso di recidiva, il Comune si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta, ovvero il ricorso a quanto previsto dall'art. 10. Unica formalità preliminare è la contestazione scritta degli addebiti da parte dell'Amministrazione comunale.

E' comunque fatta salva ogni azione del Comune per risarcimenti di danni a norma di legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12 VARIAZIONI ALLA CONSISTENZA DELL'APPALTO

Il Comune di Riva del Garda si riserva la facoltà di variare, anche temporaneamente, la consistenza del presente appalto sia in aumento che in diminuzione, non oltre il 20% in termini di maggiori o minori giornate di servizio richieste, con conseguente variazione del compenso secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente capitolato, senza che l'Esecutore del servizio possa opporre eccezioni di sorta.

ART. 13
CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all'esecuzione dell'appalto saranno devolute alla competenza del Tribunale di Rovereto.

ART. 14
COLLABORAZIONE

E' fatto obbligo all'Appaltatore di segnalare tempestivamente, per iscritto anche a mezzo mail o telefax, al Responsabile del controllo del servizio di cui all'art. 7, quelle circostanze e/o fatti che, rilevanti nell'espletamento del servizio, possono impedire il regolare adempimento dello stesso.

ART. 15
OSSERVANZA DELLE ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI

Per tutto quanto in contrasto con le condizioni specifiche del presente Capitolato d'Appalto, si richiamano a formarne parte integrante:

- a) le norme del Codice Civile;
- b) le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria del personale dipendente in base alle vigenti disposizioni;
- c) le norme per la prevenzione degli infortuni e quelle per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, in base alle vigenti disposizioni;
- d) le leggi, normative e quant'altro a livello nazionale e provinciale sia inerente all'oggetto del presente appalto;
- e) le norme in materia di ordinamento contabile previste per i Comuni della Regione Trentino - Alto Adige;
- f) le norme contenute nel T.U. delle Leggi di P.S. e relativo regolamento.

ART. 16
INCOMPATIBILITA'

Le norme contenute nel presente capitolato sono soggette a revisione qualora diventassero incompatibili con il rispetto di disposizioni aventi vigore di legge emanate successivamente alla data di attivazione del servizio.

Riva del Garda, aprile 2017